



Commenti relativi all'ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici e all'ordinanza dell'USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione

I. Situazione iniziale

Con la proposta di revisione dell'ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici e dell'ordinanza dell'USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione si intende modificare quelle disposizioni che nella pratica hanno dimostrato di avere ancora margini di miglioramento.

II. Commento alle singole disposizioni

1. Ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici

Art. 1

L'ordinanza include ora anche disposizioni per i polli.

Art. 11

Cpv. 1: secondo l'attuale formulazione non è chiaro che l'articolo si riferisce esclusivamente al tipo di latte somministrato e non all'intero foraggiamento (somministrazione obbligatoria di foraggio grezzo secondo l'art. 37 cpv. 4 OPAn). Il latte vaccino è per natura povero di ferro. Secondo l'ordinanza sugli alimenti per animali (all. 1.1 n. 3) gli alimenti d'allattamento per animali devono essere arricchiti con ferro. Se si somministra latte vaccino, è necessario integrare separatamente il ferro necessario.

Art. 24

Cpv. 1: nella versione francese, il termine «silage» viene sostituito con «ensilage».

Art. 31

Cpv. 3: in Svizzera d'estate è possibile che i lama e gli alpaca soffrano il caldo a causa del loro manto. Questi animali vengono parzialmente spazzolati e pettinati, tuttavia tale procedura non è sufficiente per assottigliare a sufficienza il manto. Per tale motivo è necessario tosarli.

Art. 34a

L'obiettivo è evitare stalle per polli troppo piccole e basse. Le misure sono già disponibili nel manuale di controllo per galline ovaiole, pollastrelle e animali riproduttori. Nell'ambito della procedura di autorizzazione, per i cavalletti è possibile prevedere deroghe ai requisiti minimi (art. 82 cpv. 5 OPAn).

2. Ordinanza dell'USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione

Allegato 1

Secondo gli esperti per l'efficacia dello stordimento non è necessariamente determinante la lunghezza del proiettile captivo, bensì soprattutto la pressione della carica propulsiva nell'apertura della calotta cranica. Per questo motivo anche le usuali pistole sul mercato europeo impiegate per lo stordimento dei bovini sono lunghe 8 cm.

Allegato 6

Titolo: uno studio della Facoltà Vetsuisse dell'Università di Berna finanziato dall'USAV ha dimostrato che le pistole a proiettile captivo con proiettile di 12 cm di lunghezza disponibili finora in commercio non sono sempre sufficienti a stordire in maniera sicura tori di grossa taglia di peso superiore a 800 kg e bufali. Per questo motivo è stata messa a punto una pistola a proiettile libero che va puntata direttamente sulla testa del bovino di grossa taglia in modo da garantire uno stordimento sicuro e mirato. Tale pistola esiste come prototipo e sarà a breve disponibile in commercio. Viene per questo indicata già da ora come una buona alternativa ai colpi di pistola e di fucile.

N. 1.4 lett. b e c: a causa delle peculiarità anatomiche del cranio dei bufali e dei bovini di grossa taglia, è necessario puntare l'arma non direttamente al centro della calotta cranica dell'animale. Appoggiandola un dito accanto alla linea mediana si facilita la penetrazione del proiettile nel cervello.

N. 1.5: gli animali devono essere macellati soltanto nei macelli autorizzati (art. 16 cpv. 1 LDerr). Secondo l'articolo 16 capoverso 2 lettera a LDerr il Consiglio federale disciplina, tra le altre cose, le eccezioni per le macellazioni occasionali. Secondo l'OMCC, al di fuori dei macelli autorizzati sono ammesse soltanto le macellazioni occasionali di volatili da cortile, conigli domestici e ratiti (art. 11 cpv. 2 lett. b). Pertanto, la macellazione di bovini (ed eventualmente altre specie animali) non è autorizzata per motivi di diritto di rango superiore e questo numero deve essere quindi abrogato.

III. Ripercussioni

1. Ripercussioni per la Confederazione

A livello federale, le modifiche dell'ordinanza proposte non comportano oneri finanziari e di personale aggiuntivi.

2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Le proposte di revisione non comportano nell'immediato oneri finanziari e di personale aggiuntivi. I Comuni non sono direttamente interessati dalle nuove disposizioni.

3. Ripercussioni per l'economia

La modifica dell'ordinanza è principalmente di natura rettificativa e non comporta nell'immediato oneri finanziari e di personale aggiuntivi.

IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La presente modifica non ha alcuna influenza sugli impegni assunti dalla Svizzera sul piano internazionale ed è dunque compatibile con essi.